

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta dell'11 maggio 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Con lettera raccomandata del 3 dicembre 2009, il Ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha segnalato alla Banca di avere effettuato in data 2 marzo 2009 il versamento sul proprio conto corrente di un assegno circolare non trasferibile tratto su altra Banca, a lui intestato, di importo pari a Euro 21.600,00. Il suddetto assegno veniva stornato il successivo 10 marzo 2009, in quanto lo stesso era risultato contraffatto.

Nella medesima lettera il Ricorrente ha preliminarmente dichiarato che al momento del versamento l'addebito alla cassa della Filiale attuava una *"forzatura manuale dell'incasso del titolo"*.

Il Ricorrente ha contestato inoltre che:

- il titolo presentato per l'incasso, contrariamente a quanto disposto dall'art. 83 del R.D. 1736/33, non riportava il luogo di emissione, facendo notare che *"la mera rilevanza dell'omissione del luogo sarebbe potuta avvenire ictu oculi, adottando la Banca, al momento dell'incasso, la diligenza ordinaria professionale ex art. 1176, comma 2 c.c., ovvero la diligenza tipica del buon banchiere (o suo dipendente) in relazione alla preparazione media esigibile da un operatore professionale del settore"*;
- l'assegno bancario circolare, presentato il due marzo 2009, era stato accreditato con valuta 10 marzo 2009, contravvenendo – secondo il Ricorrente – alle disposizioni contrattuali.

Per queste ragioni il procuratore del Ricorrente ha invitato la Banca a valutare "una bonaria definizione della controversia".

La Banca, dopo avere comunicato al ricorrente, in data 14/12/2009, di aver preso nota dell'accaduto, ha fornito risposta al reclamo in data 12/02/2010 (contestualmente alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

predisposizione delle controdeduzioni) e sostanzialmente nei termini di cui alle controdeduzioni.

Nel proprio ricorso il ricorrente ha fatto rinvio a quanto già riportato nel reclamo presentato il 3 dicembre 2009, richiedendo genericamente il risarcimento del danno subito.

La Banca ha trasmesso le proprie Controdeduzioni alla Segreteria Tecnica, tramite posta elettronica certificata, in data 23.03.2010.

Relativamente alle contestazioni mosse in merito alla mancata rilevazione del luogo di emissione da parte dell'operatore di sportello, la Banca ha fatto presente che le *“condizioni giuridiche del conto corrente bancario dispongono che l'importo degli assegni bancari, circolari ..., comunque versati, viene accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle condizioni economiche – Sezione Conti Correnti (7 giorni lavorativi)”*.

Per quanto attiene alla “forzatura” manuale e la valuta applicata all'operazione (8 giorni e non 4) L'intermediario ha precisato che il versamento *“venne concluso senza anomalie nell'operatività”*, con l'applicazione della valuta (6 giorni lavorativi) secondo le condizioni economiche contrattuali.

Come richiesto, le Controdeduzioni della Banca sono state trasmesse dalla Segreteria Tecnica al Ricorrente con mail del 1° aprile 2010.

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione dell'11 maggio 2010.

DIRITTO

La questione sottoposta alla valutazione di questo Collegio riguarda i Profili di responsabilità della Banca negoziatrice per la mancata rilevazione di eventuali alterazioni degli elementi di un assegno circolare depositato dal ricorrente.

A sostegno della richiesta formulata all'ABF, il Ricorrente ha, infatti, lamentato che il cassiere, nel momento in cui è stato presentato l'assegno circolare, avrebbe dovuto valutare la mancata indicazione del luogo di emissione quale indice di probabile alterazione del titolo.

In effetti, una responsabilità dell'intermediario resistente – per fatto del proprio dipendente – è difficile da negare nel caso di specie.

Da un lato, infatti, non può trascurarsi che, secondo quanto sancisce l'art. 83 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 83, “1. L'assegno circolare contiene: [...] 4) l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare è emesso [...]” e “Il titolo mancante di alcuno dei suddetti requisiti, non vale come assegno circolare”.

La giurisprudenza in materia ha anche specificato che in capo alla banca negoziatrice possono essere ravvisati profili di responsabilità simmetrici a quelli della banca trattaria nel caso di mancata rilevazione colposa di eventuali irregolarità e/o alterazioni degli elementi del titolo, sulla base dell'assunto che la diligenza esigibile (sia dalla banca trattaria o emittente, sia dalla banca negoziatrice) sia quella dell' “accorto banchiere” o del “banchiere professionale” (cfr., *ex multis*, App. Milano, 26 marzo 2005, secondo cui “la diligenza esigibile dal banchiere nell'esame della genuinità e della fedeltà del titolo presentato per il pagamento deve essere riferita non a quella di qualsiasi osservatore di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

medio interesse e diligenza, ma a quella di un esaminatore attento ex art. 1176 comma 2 c.c.; essa va valutata anche con riferimento alle circostanze concrete che caratterizzano la negoziazione”).

La conclusione non muterebbe neppure nel caso in cui si intendesse seguire altra giurisprudenza – meno rigorosa – che ravvisa una responsabilità della banca solo ove le alterazioni dell’assegno fossero grossolane o evidenti, posto che, nel caso di specie, difettava un elemento (la data) tale da generare le conseguenze di legge sopra illustrate e, comunque, facilmente rilevabile dall’impiegato dell’intermediario proprio perché si sarebbe trattato di un assegno circolare, con riferimento al quale un vizio come quello appena enunciato dovrebbe certamente attirare l’attenzione di un lavoratore del settore.

A questo proposito, giova ricordare che la dottrina ha specificamente sottolineato che la mancata indicazione del luogo d’emissione “compromette irrimediabilmente la validità dell’assegno circolare. La maggiore severità si dice giustificata dalla qualificazione professionale dell’emittente e del fatto che l’indicazione del luogo d’emissione facilita eventuali operazioni di controllo in caso di falsificazione o furto, nel generale interesse della tutela della circolazione dei titoli”.

Ciò chiarito in ordine alla responsabilità dell’intermediario, va ora esaminata la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente.

Orbene, questa richiesta non può essere accolta in quanto – sulla scorta degli atti e dei documenti della procedura – appare difettare *in toto* qualsiasi lesione di diritti del ricorrente.

La generica richiesta del ricorrente medesimo, infatti, non solo non risulta accompagnata dalla benché minima prova, ma addirittura risulta sfornita di qualsiasi indicazione e/o descrizione del danno asseritamente subito.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO